



IRCCS Burlo

Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico
"Burlo Garofolo" di Trieste



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PATTO DI INTEGRITÀ

ai sensi dell'art.1, comma 17, della L. n. 190/2012 e ss.mm.

Art. 1 "Finalità, oggetto e ambito di applicazione "

1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti a inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito delle concessioni e dei pubblici appalti banditi dall'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. Il Patto disciplina e regola le modalità di relazione e gestione da parte degli operatori economici e del personale operante, a qualsiasi titolo, presso l'Istituto, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e degli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento di appalti e concessioni dallo stesso indette, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
3. Il presente Patto si applica a tutte le procedure di affidamento di appalti di servizio, lavori e forniture, a prescindere dal valore. Il Patto d'Integrità si estende anche ai contratti di subappalto di cui al D.Lgs. n. 36/2023.
4. Il Patto, sottoscritto per accettazione in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'Impresa partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi (ovvero dal legale rappresentante di ciascuna impresa nel caso in cui gli stessi non siano ancora costituiti), deve essere presentato da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di affidamento di appalti indetta dall'Istituto.
5. In caso di aggiudicazione dell'appalto, il presente Patto è allegato al contratto che lo richiama espressamente, così da formarne parte integrante e sostanziale.
6. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara, pena l'esclusione dalla medesima a norma dell'art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012 n.190.

Art. 2 "Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante"

1. Il singolo operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nelle singole procedure di affidamento di appalti/concessioni:
 - a) dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Istituto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

- b) dichiara di non essersi accordato con altri partecipanti alla gara stessa per turbare l'andamento della gara e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente;
- c) si obbliga a non incorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- d) si impegna a segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica gara, ivi comprese eventuali richieste illecite o pretese da parte di operatori dell'Istituto;
- e) si obbliga a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
- f) si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Istituto, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della singola gara cui ha partecipato;
- g) si obbliga a informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto d'Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- h) si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale dell'IRCCS Burlo Garofolo. A tal fine l'operatore economico è consapevole e accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei codici sopra citati, l'Istituto ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, garantendone l'accessibilità all'indirizzo web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'operatore economico si impegna a trasmettere copia dei "Codici" ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al vigente Codice di Comportamento del personale del Burlo costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto;
- i) si impegna a fornire i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale ai fini del controllo di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), L. n. 190/2012 e ss.mm., relativo a eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Istituto;
- j) dichiara di ottemperare a quanto previsto dall' art. 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e, quindi, di non aver in corso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'IRCCS Burlo Garofolo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Istituto da meno di tre anni e nel loro ruolo istituzionale avevano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'Istituto, nei confronti dell'operatore economico stesso.

L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

L'operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione, a non stipulare, per tutta la durata dell'appalto, contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipendenti dell'IRCCS Burlo Garofolo, cessati dal rapporto di lavoro con l'Istituto da meno di tre anni, che nel loro ruolo abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'Istituto, nei confronti dell'operatore economico stesso.

Art. 3 "Obblighi della Stazione Appaltante "

1. L'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste:

- a) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- b) si obbliga a non richiedere, non accettare e non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico ovvero a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

- c) si impegna a pubblicare sul proprio sito istituzionale, nei modi e nelle forme stabilite alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 36/2023, i dati relativi alle gare d'appalto e, in genere, degli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- d) si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza qualsiasi tentativo, richiesta o pretesa illecita, da parte di operatori economici o di terzi, di influenzare, turbare o distorcere le fasi di svolgimento e le decisioni relative alle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dell'Istituto;
- e) si impegna all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.;
- f) si impegna a diffondere tra il proprio personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti, impiegati a ogni livello nell'espletamento della singola procedura di affidamento di appalti e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, la conoscenza del presente Patto d'Integrità, in modo tale da agevolare la condivisione dei contenuti e la consapevolezza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del medesimo atto.

Art. 4 "Violazione del Patto di integrità"

1. La violazione del Patto d'Integrità è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui deve essere garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
 2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'art. 2, può comportare, secondo i criteri di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata e la fase in cui la stessa viene accertata, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento;
 - b) escussione e incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a garanzia dell'offerta;
 - c) qualora la violazione sia rilevata e accertata successivamente al perfezionamento dell'affidamento, applicazione di una penale non inferiore al 1% e non superiore al 3% del valore del contratto, graduabile in ragione della gravità della violazione, fatte salve le eventuali ulteriori diverse penali previste dal contratto medesimo;
 - d) risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
 - e) escussione e incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - f) responsabilità per danno arrecato all'Istituto nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - g) esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Istituto per un tempo non inferiore a 1 anno e non superiore a 3 anni, determinato dall'Istituto in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
 - h) segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione e alle competenti Autorità.
 3. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2, lett. a), b) e c) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, salvo che l'Istituto, con apposito atto del Responsabile del Procedimento, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora si ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'art. 121, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dall'Istituto per un anno decorrente dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
- Nei casi di recidiva delle violazioni di cui all'art. 2 lett. a), b) e c) del presente Patto, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dall'Istituto per 3 anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

4. Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Istituto.

Art. 5 "Efficacia del Patto di Integrità e Foro Competente"

1. Le disposizioni del presente Patto di Integrità e le relative sanzioni sono valide e vincolanti per l'operatore economico dal momento della partecipazione alla singola procedura di affidamento di concessioni o appalti sino alla completa esecuzione del contratto stipulato in esito alla conclusione dello specifico *iter* procedurale cui l'operatore economico ha partecipato.
2. Ogni controversia, relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra l'Istituto e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici, partecipanti alla medesima procedura, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Trieste con esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente.

_____ lì _____

Luogo/data

**Il Dirigente
Il Responsabile Unico del Progetto**

Il sottoscritto _____ in
qualità di _____
dell'operatore economico _____ dichiara
di aver preso visione ed accettare il presente Patto d'integrità.

_____ lì _____

Luogo/data

_____ Firma